Accreditamento degli enti titolati ad erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze. Regolamento D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg. - Federazione Trentina della Cooperazione.

Determinazione n. 13042 del 29/11/2024

Accreditamento degli enti titolati ad erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze. Regolamento D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg. - Federazione Trentina della Cooperazione.

N. 13042 DI DATA 29 NOVEMBRE 2024
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:
Accreditamento degli enti titolati ad erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze. Regolamento D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg. - Federazione Trentina della Cooperazione.
RIFERIMENTO : 2024-S167-00103

Il Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10) in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze, all'art. 5 individua i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati interessati.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 8 febbraio 2019 ha approvato i criteri per la verifica dei requisiti di accreditamento degli enti titolati a svolgere i servizi di validazione e certificazione delle competenze e previsto che la domanda di accreditamento possa essere presentata in ogni momento dell'anno.
Il 26 settembre 2024 è pervenuta domanda della Federazione Trentina della Cooperazione (prot. n. 727270 del 26 settembre 2024, pratica n. 125) con la quale viene chiesto l'accreditamento ai sensi del citato D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg. In data 21 ottobre 2024 la citata Federazione Trentina della Cooperazione ha inoltrato una comunicazione di rettifica della medesima domanda (prot. n. 791940 del 21 ottobre 2024).
L'atto organizzativo della Giunta provinciale di data 08 marzo 2024 n. 292 prevede che la struttura responsabile dell'attuazione del sistema provinciale di certificazione delle competenze (Legge provinciale n. 10/2013), nonché delle procedure dell'accreditamento in questione è individuata nel Servizio Istruzione e in particolare nell'Ufficio delle politiche di inclusione e cittadinanza.
Con nota dirigenziale del Servizio Istruzione di data 19 marzo 2018, prot. n. 166711 è stata individuata la funzionaria Nadia Marchetto quale responsabile del procedimento amministrativo denominato "Accreditamento degli enti titolati ad erogare i servizi del sistema di certificazione delle competenze ".
Con nota dirigenziale del Servizio Istruzione del 31 ottobre 2024, prot. n. 822259 è stato individuato il gruppo di lavoro a supporto della valutazione delle domande di accreditamento, per l'esame della

documentazione relativa ai requisiti e approfondimento degli aspetti di merito.
Sono stati effettuati gli opportuni controlli preliminari e verificato con la struttura competente che l'ente richiedente risulti accreditato per le attività relative all'attuazione dei programmi operativi del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, ai sensi del capo III del D.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg. (nota dell'Umse Europa prot. n. 778391 di data 15 ottobre 2024).
Nell'istruttoria svolta dal gruppo di supporto alla valutazione (verbale di data 05 novembre 2024) sono stati verificati positivamente i requisiti legati all'esperienza nell'erogazione dei servizi attinenti la presa in carico, l'accompagnamento e il supporto alla ricostruzione e messa in evidenza di esperienze personali e professionali così come specificati nell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 8 febbraio 2019, in relazione a tutti i Settori economico professionali e Processi richiesti dall'ente.
Sulla base di quanto sopra richiamato, si riscontra la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento per l'erogazione dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze per Settori economico professionali (SEP) e relativi Processi, di seguito elencati:
SEP: AREA COMUNE
Processo: Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e logistica interna;
Processo: Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni;
Processo: Amministrazione, finanza e controllo di gestione;
Processo: Affari generali, segreteria e facilities management;
Processo: Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza.
Ai fini del rilascio dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento, si è proceduto allo svolgimento delle verifiche riguardanti quanto previsto dall'art. 67 del Decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011 concerne il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

13 agosto 2010, n. 136", inoltrando la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 30 settembre 2024 (prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0102335_20240930). Dalla risposta della medesima Banca Dati di data 26 novembre 2024 (ID 811574484, del 27 novembre 2024) si rileva che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui al citato art. 67 del Decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011.
Nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo alla Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.
Il procedimento amministrativo per l'accreditamento ai servizi di validazione e certificazione delle competenze prevede come termine massimo 90 giorni, è iniziato in data 27 settembre 2024 e si conclude con il presente atto.
A seguito del presente provvedimento si procederà ad aggiornare l'elenco degli enti titolati provvedendo alla relativa pubblicazione sul sito internet istituzionale, come previsto all'art. 3 del D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
vista la legge provinciale 30 novembre1992, n. 23 in materia di attività amministrativa;
visti gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
visti gli atti in premessa citati;
DETERMINA
1. di rilasciare l'accreditamento di cui al D.P.P. 21-74/Leg del 15 novembre 2017 per i servizi di validazione e certificazione delle competenze alla Federazione Trentina della Cooperazione per i Settori economico professionali (SEP) e relativi Processi richiesti dall'ente, come indicato in premessa;
2. di inserire la Federazione Trentina della Cooperazione nell'elenco degli enti titolati ad erogare i servizi di validazione e certificazione delle competenze di cui all'art. 3 del citato Decreto del Presidente della

Provincia, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
3. di dare atto che l'accreditamento ha durata triennale a partire dalla data di adozione del presente provvedimento e che il soggetto accreditato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione di quanto dichiarato al momento della domanda mediante comunicazione scritta,
ferma restando l'obbligatorietà della permanenza dei requisiti richiesti;
4. di dare atto che il procedimento riferito alla domanda in oggetto, iniziato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
LA DIRIGENTE
Sandra Cainelli